

# Costituzionale la repressione delle attività fasciste

Un'altra sentenza riguarda la legislazione contro la diffusione degli stupefacenti

ROMA, 20. — La legge Scelba n. 645 del giugno 1952 sulla repressione dell'attività fascista non contrasta con gli artt. 138 e 21 della Costituzione. Lo ha dichiarato la corte costituzionale con una sentenza pubblicata oggi.

Il tribunale di Varese che aveva impugnato la legge sosteneva che la suddetta legge che ha apportato modifiche alla precedente legge n. 1546 del dicembre 1947 violava lo art. 138 della Costituzione, il quale richiede una legge costituzionale per la revisione della Costituzione e di leggi costituzionali.

La Corte, richiamandosi ad una sua precedente sentenza del 1957, ha escluso che per la modifica della precedente legge approvata dall'Assemblea Costituente nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie occorresse il particolare procedimento previsto dall'art. 138 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha anche respinto la censura di violazione dell'art. 21 comma terzo della Costituzione in riferimento all'art. 8 della legge Scelba del 1952. L'art. 21 comma terzo della Costituzione dice: «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria se la legge sulla stampa

espressamente lo autorizza». Mentre la norma contenuta nell'art. 8 della legge del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere al sequestro preventivo tutti gli stampati per mezzo dei quali si compie la pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti, o metodi del fascismo.

Il tribunale di Varese sosteneva che, ai sensi dell'art. 21 terzo comma della Costituzione, per procedere al sequestro degli stampati non sono sufficienti i presupposti dell'esistenza del delitto di apologia di fascismo e dell'ordine di sequestro con atto dell'autorità giudiziaria, ma occorre «non già un qualsiasi atto legislativo» ma uno che, sotto la speciale titolazione di «legge sulla stampa», raccolga ogni disposizione regolativa della materia stessa, «con conseguente divieto ad ogni diversa legge che apportasse modifiche».

La Corte costituzionale ha respinto tale tesi poiché è sufficiente un qualsiasi atto legislativo che preveda sequestro di stampati in quanto in senso lato rientra nel concetto sostanziale e non formalistico dell'interpretazione dell'art. 21 terzo comma della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale hanno poi anche dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e quarto comma, e dell'articolo 25 della legge 25 ottobre 1954 n. 1041 sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti.

I giudici del palazzo della Consulta, chiamati a pronunciarsi sulla pretesa incostituzionalità delle identità di trattamento penale per speculatori e detentori abusivi di droga, hanno affermato che «non si tratta di situazioni diametralmente opposte ma tra loro concorrenti».

La questione di legittimità costituzionale della legge sugli stupefacenti era stata promossa con sei ordinanze di vari giudici.

L'articolo 6 della legge in questione, uniformandosi alla interpretazione data dalla giurisprudenza ordinaria all'inciso «comunque detiene» punisce con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 440 mila lire a quattro milioni di lire anche chi abbia detenuto stupefacenti senza fini di lucro. Da tale interpretazione deriva che, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, anche nei riguardi di chi detiene stupefacenti

Nella motivazione della sentenza depositata oggi, i giudici della Corte costituzionale hanno rilevato che i giudici che hanno sollevato la questione di legittimità «non contestano ma anzi presuppongono come legittime le sanzioni penali anche a carico di coloro che, pur senza farne commercio, detengono, per uso non autorizzato, sostanze stupefacenti». L'interpretazione dell'inciso all'articolo 6 «comunque detiene» s'inserisce — secondo i giudici del palazzo della Consulta — come parte del tutto, nel quadro generale e nel ciclo operativo completo, della lotta, con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso degli stupefacenti e contro il dilagare del suo contagio giunto a livello di manifestazioni, anche delittuose tali da suscitare in misura sempre più preoccupante turbamento dell'ordine pubblico e di quello morale.

Perciò i giudici della Corte costituzionale hanno affermato che le situazioni relative a speculatori del vizio e detentori abusivi di prodotti idonei ad alimentare il vizio non sono «diametralmente opposte ma tra loro concorrenti». «Diversa — hanno rilevato i giudici — a questo proposito e bensì la materia e l'intenzionalità delle rispettive condotte, ma è innegabile il nesso che l'una e l'altra azione unisce nelle cause e negli effetti con in-

fluenze reciproche e condizionanti».

Pertanto — aggiungono i giudici — «l'esigenza di un trattamento differenziato non viene a essere imposta dal rispetto del principio previsto dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto si tratta soltanto di problema che concerne la congruenza tra reato e pena intesa sotto il profilo di graduabile proporzionalità equitativa, considerati il tipo d'azione, la personalità dei soggetti, i loro motivi e il fine di rieducazione del colpevole».

«In tali termini — si legge ancora nella sentenza — il problema si sottrae al sindacato della corte secondo quanto più volte affermato in precedenti sentenze sullo argomento, poichè il compito di determinazione della misura delle sanzioni, compito che ha in se stesso un margine di discrezionalità valutativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi indirizzi di politica giuridico-sociale».

Sull'importante problema del commercio e della detenzione degli stupefacenti infine, la Corte costituzionale ha rilevato nella motivazione della sentenza che «pende davanti alle Camere più di un disegno e proposta di legge per la rielaborazione della materia sotto aggiornate prospettive meritevoli di ogni considerazione da parte del potere legislativo che è chiamato su di esse a decidere».

Fin qui il dispositivo della deliberazione della suprema Corte. Una sola osservazione: se di fronte alla Costituzione può essere discutibile che siano posti sullo stesso piano chi detiene e chi spaccia la droga, è però inammissibile che di fronte alla legge detentore anche occasionale, e corruttore siano identificabili nella stessa pena. Ma come? Un pizzico di droga deve essere equiparato all'azione corruttiva di chi, per esempio, induce giovanissimi a fruire della polvere bianca? E poi c'è un altro grave problema che proprio un'istruttoria recente ha rivelato: e cioè il caso in cui — come è già capitato — per motivo di vendetta venne lasciato in un'auto di una certa persona un pacchetto di droga. E allora il problema è questo: va bene che occorre una dura e vasta azione di repressione, ma bisogna riconoscere e sancire una distinzione profonda fra chi è spacciatore abituale e chi viene trovato in possesso della famosa polvere bianca.